

Provincia di Biella

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea, estratta mediante pozzo, assentita per uso Produzione Beni e Servizi (irrigazione impianti sportivi), al Comune di Vigliano Biellese, con D.D. n° 992 del 02.07.2021. PRAT. VIGLIANO BIELLESE19.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 992 del 02.07.2021

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 26 novembre 2020 dal Vicesindaco pro tempore del Comune di Vigliano Biellese, relativo alla derivazione d'acqua pubblica in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

di assentire ai sensi e per gli effetti del D.P.G.R. 5 marzo 2001 n° 4/R e ss.mm.ii., salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, al Comune di Vigliano Biellese (codice fiscale 83001790027), la concessione preferenziale per continuare a derivare una portata massima istantanea di litri al secondo 1,5 ed un volume massimo annuo di metri cubi 400, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 0,0127 - d'acqua pubblica sotterranea dalla falda freatica, mediante estrazione da un pozzo ubicato in località "Longagne" del Comune di Vigliano Biellese e censito al foglio n° 9 - mappale n° 20 N.C.T., ad uso produzione di beni e servizi (irrigazione di impianti ed attrezzature sportive), con obbligo di restituzione delle colature nella medesima falda sotterranea mediante percolazione naturale.

Di accordare la concessione preferenziale richiesta a suo tempo con decorrenza dal 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001 n° 4/R e ss.mm.ii., e, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 2 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., per un ulteriore periodo di anni 15 decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sottoscritto in data 26 novembre 2020 (omissis).

Il Dirigente /Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.164 di Rep. del 26 novembre 2020

Art. 8 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' SOGGETTA LA DERIVAZIONE

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano;

in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il

monitoraggio della falda (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Lucio MENGHINI